

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO

tra

il **MINISTERO DELLA CULTURA – PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI**, in seguito, anche per brevità, “il Ministero”, con sede in Pompei (NA), via Plinio n. 26, codice fiscale 90083400631, per il quale interviene il dott. Gabriel Johannes Zuchtriegel, nato a Weingarten (Germania) il 24 giugno 1981, nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede del Parco Archeologico di cui sopra, da un lato,

e

la Soc. **ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI S.p.A.** in seguito denominata anche per brevità “Ales”, con sede in Roma, Via Nazionale n. 243, capitale sociale Euro 13.616.000,00, interamente versato, Partita I.V.A. 05656701009, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma RM62576/1999, società soggetta al controllo e coordinamento del Ministero della Cultura, in persona del dott. Mario De Simoni, nato a Roma il 22.08.1955, in qualità di Presidente e Amministratore Delegato, domiciliato per la carica presso la sede della medesima “Ales”;

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali*”;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del

Turismo del 23 dicembre 2014, recante “*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*”;

VISTO il D.L. 12 luglio 2018 n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, e, in particolare, l'articolo 1, nonché l'articolo 4-bis;

VISTO il D.L. n. 104 del 21 settembre 2019 recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.222 del 21 settembre 2019, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2021, che attribuisce al dott. Gabriel Johannes Zuchtriegel l'incarico di Direttore generale per il Parco Archeologico di Pompei;

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” il quale, all’art. 6, comma 1, prevede la ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo come “Ministero della Cultura”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123 recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto del Ministero della Cultura 28 luglio 2022 n. 306, concernente la direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione anno 2022;

VISTO l’art. 26 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”, il quale prevede che, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria precedentemente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. medesima è stata trasferita al Ministero;

VISTO lo Statuto di Ales, ed in particolare l’articolo 3 che prevede, tra l’altro, che la Società Ales “*svolge, prevalentemente per il MiBACT e secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso, l’esercizio di attività e la realizzazione di iniziative volte alla gestione, valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale ed*

internazionale (...) a titolo indicativo e non esaustivo, e sempre nel perseguimento delle finalità istituzionali del MiBACT, le seguenti attività: (...) servizi generali amministrativi, di informatizzazione gestionale, di assistenza e sviluppo informatico etc. e servizi tecnici di supporto alle attività del MiBACT e sue strutture periferiche, richiesti o contemplati da convenzioni o da specifiche direttive del MiBACT”;

CONSIDERATO che il Ministero, giusta previsione contenuta nello Statuto di Ales all’art. 19, esercita, nei confronti della stessa Ales *“un’attività di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi direttamente svolti”;*

VISTO l’art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e l’art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, concernenti i requisiti per la sussistenza della *“relazione in house”;*

VISTO l’articolo 5, commi 1, del D.Lgs. 50/2016, laddove individua i requisiti per l’affidamento *in house*, specificando che: a) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore deve esercitare sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non deve esservi alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di

partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

VISTO l'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui precisa che si verifica il controllo analogo qualora un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;

VISTO l'articolo 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";

VISTO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 laddove dispone che è istituito presso l'ANAC l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* e che l'iscrizione nel citato elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri individuate nelle Linee Guida ANAC n. 7, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 ed aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017;

VISTE le Linee guida n. 7 del 7 marzo 2017, disciplinanti il procedimento per l'iscrizione nel predetto elenco, il cui punto 9.2 prevede che "*a partire da 90 (novanta) giorni dopo l'entrata in vigore*

delle linee guida i soggetti di cui al punto 3 possono presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'Elenco e a far data da tale momento la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house", mentre il punto 5.3 specifica che "la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici";

VISTO l'articolo 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui prevede che ai fini dell'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

VISTO l'art. 1-ter, comma 1, recante "*Misure per il servizio pubblico essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura*" del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, come modificato dall'art. 1, comma 930, lett. a), b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella parte in cui dispone che non trova applicazione il comma

2 dell'articolo 192 del D.Lgs. 50/2016, laddove il Ministero della Cultura, una volta verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente, si avvalga della società Ales S.p.A. per lo svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonché negli altri istituti e luoghi della cultura e delle attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, e, comunque, fino al 31 dicembre 2025 e delle ulteriori procedure necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attività;

CONSIDERATO che Ales S.p.A., in ragione della citata normativa e previsione statutaria, è configurata come società strumentale, *in house*, del Ministero;

CONSIDERATO che il Ministero ha provveduto a richiedere all'ANAC l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTA la domanda n. 679, effettuata dal Ministero mediante l'applicativo reso disponibile sul portale dell'ANAC, per l'iscrizione nel suddetto Elenco, prot. ANAC 28984 del 03.04.2018;

VISTA l'iscrizione del Ministero, nell'elenco tenuto dall'ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano

mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, avvenuta in data 14 novembre 2019;

CONSIDERATO che i servizi richiesti alla società Ales S.p.A. comprendono attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile;

VISTO il contratto rep. 138 del 30 dicembre 2022 stipulato tra il Parco Archeologico di Pompei e la Ales S.p.A. avente ad oggetto "*Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di progetti per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici, per il potenziamento e miglioramento della fruizione e per la manutenzione programmata dell'area archeologica di Pompei e aree limitrofe*", con termine al 31 dicembre 2023, le cui prestazioni sono state valutate, ad oggi, positivamente dalla Committenza;

VISTA la nota della Direzione Generale Musei recante il prot. 6221 del 23 marzo 2023;

VALUTATA la necessità, per il Parco Archeologico di Pompei di operare una riduzione degli addetti alla vigilanza per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2023, in ragione di n. 9 postazioni;

VISTA la nota a firma del Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei alla Ales, recante il prot. 3088 del 23 marzo 2023, con la quale, in considerazione della nota della Direzione Generale Musei recante il prot. 6221 del 23 marzo 2023 di cui in premessa, viene rappresentata alla Ales la necessità di una riduzione degli addetti alla vigilanza, in ragione di n. 9 postazioni, per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2023, chiedendo al contempo la quantificazione del corrispettivo rimodulato per il periodo residuo al fine della

predisposizione del presente atto aggiuntivo;

VISTA la nota di risposta di Ales, recante il prot. n. 3225 del 24 marzo 2023, contenente la rimodulazione del corrispettivo per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2023, in ragione di **Euro 1.806.684,72 (unmilioneottocentoseimilaseicentottantaquattro/72)** IVA di legge inclusa;

VISTO il decreto 107 del 4 aprile 2013 a firma del Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei;

CONSIDERATO che l'utilizzo di Ales in luogo dell'affidamento a privati contraenti a mezzo di procedure di gara, già verificato nell'ambito del settore in questione, consente al Parco Archeologico di Pompei un'economia di spesa e implementa l'efficacia generale e il buon andamento dell'azione amministrativa;

VISTA la nota recante il prot. n. 6903 del 7 marzo 2023 della Direzione Generale Bilancio che trasmette il parere del "Comitato per l'esercizio sul controllo analogo sulla Ales S.p.A." che autorizza alla stipula del presente contratto;

TENUTO CONTO che la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente contratto è stata assicurata mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio anno 2023 del Parco Archeologico di Pompei, e gravanti sul Capitolo di spesa n. 1.1.3.220;

ATTESO che, per tutte le ragioni anzi espresse si ritiene di dover procedere alla sottoscrizione del presente atto aggiuntivo,

tutto ciò visto, premesso, rilevato e considerato, tra le Parti si conviene quanto segue:

Articolo 1

Le premesse e i documenti richiamati nel presente Atto aggiuntivo, ed in particolare nel contratto stipulato in data 29 dicembre 2022 tra il Parco Archeologico di Pompei e la Ales S.p.A., di cui in premessa, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

Articolo 2

2.1. Al termine dell'art. 8.1 del contratto rep. 138 del 30 dicembre 2022 di cui in premessa è aggiunto il presente:

“8.1-bis Fatti salvi gli effetti già prodottisi del presente contratto con riferimento al periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2023, il corrispettivo complessivo spettante ad Ales per l'esecuzione dei servizi relativi al disciplinare b) è pattuito in complessivi **Euro 1.480.889,11 (unmilionequattrocentottantamilaottocentottantanove/11)** oltre IVA di legge, pari ad **Euro 1.806.684,72 (unmilioneottocentoseimilaseicentottantaquattro/72)** IVA di legge inclusa, per il periodo di riferimento dal 1° aprile al 31 dicembre 2023.

2.2. Per il periodo di riferimento dal 1° aprile al 31 dicembre 2023, il “Disciplinare tecnico” – “Allegato b” al contratto del 29 dicembre 2022 di cui in premessa è sostituito dal documento “Disciplinare tecnico” – “Allegato b-bis” al presente Atto aggiuntivo, a rimodulazione delle prestazioni ivi contemplate.

2.3. Le Parti concordano che rimangono valide ed efficaci tutte le disposizioni del contratto rep 138 del 30 dicembre 2022 di cui in

premessa, che non sono oggetto di modifica con il presente Atto aggiuntivo.

Articolo 3.

Il presente Atto aggiuntivo è sottoscritto in forma elettronica mediante apposizione di firme digitali con certificato di autenticazione e, in caso di firma disgiunta, si intende perfezionato nel luogo, nel giorno e nell'ora in cui è stata apposta la firma del secondo contraente. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente Atto aggiuntivo, comprese quelle di bollo, saranno a carico della Ales S.p.A.

Il presente contratto avrà validità a seguito della registrazione presso i competenti organi.

Il Ministero della Cultura - Parco Archeologico di Pompei

Dott. Gabriel Johannes Zuchtriegel _____ (firmato digitalmente)

Ales S.p.A.

Dott. Mario De Simoni _____ (firmato digitalmente)